

CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.R.L.

DETERMINAZIONE PRESIDENTE

N. registro 1/2024

OGGETTO: Determina di aggiudicazione, ex art. 17, comma 5, D.lgs. 36/23, dei LOTTI 1, 3, 4 e 5 della procedura di affidamento del servizio di noleggio “Full service” dei mezzi funzionali al servizio di raccolta rifiuti per la durata di diciotto mesi –LOTTO 1 CIG B1905F810C; LOTTO 3 CIG B1905FA2B2; LOTTO 4 CIG B1905FB385; LOTTO 5 CIG B1905FC458. Declaratoria Lotti “deserti”: LOTTO 2 CIG B1905F91DF e LOTTO 7 CIG B1905FE5FE.

PREMESSO

- Che con Determina 40/2024/FF del 15/04/2024 la Società Civitavecchia Servizi Pubblici ha dato avvio alla procedura di affidamento del servizio di noleggio “Full service” dei mezzi funzionali al servizio di raccolta rifiuti per la durata di diciotto mesi;
- Che l'appalto è costituito da sette lotti:
- Lotto 1 n. 8 costipatori da 7 m3 allestiti su telaio a due assi con MTT di 3,5 t
- Lotto 2 n. 2 furgoni a vasca allestiti su telaio a due assi con MTT di 3,5 t
- Lotto 3 n. 3 autocompattatori idraulici mono-vasca allestiti su telaio 260 tre assi
- Lotto 4 n. 3 autocompattatori idraulici mono-vasca allestiti su telaio 260 tre assi
- Lotto 5 n. 8 costipatori da 7 m3 allestiti su telaio due assi MTT di 3,5 t
- Lotto 6 n. 5 spazzatrici ad azionamento idraulico di capacità 4 m3 + n. 2 spazzatrici “dormienti” stesse specifiche
- Lotto 7 n. 5 veicoli con vasca allestiti su telaio tipo Porter

VISTI

- gli atti di gara;

CONSIDERATO

- che in data 10/06/2024 alle ore 12:00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte;
- che entro il suddetto termine sono pervenute, le seguenti offerte:

LOTTO 1

(1) Soc. Eco Service S.p.A.,

LOTTO 2 – Nessuna offerta

LOTTO 3

(1) Soc. LRS Trasporti S.r.l.

- (2) Soc. Omnitech S.r.l.
- (3) Soc. ADM S.r.l.
- (4) Soc. I.N.C.O. S.r.l.
- (5) Soc. ECOCE S.r.l.

LOTTO 4

- (1) Soc. LRS Trasporti S.r.l.
- (2) Soc. Ecogest S.p.A.
- (3) Soc. Omnitech S.r.l.
- (4) Soc. ADM S.r.l.
- (5) Soc. I.N.C.O. S.r.l.
- (6) Soc. Will Share S.r.l.
- (7) Soc. ECOCE S.r.l.

LOTTO 5

- (1) Soc. Eco Service S.p.A,

LOTTO 6

- (1) Soc. Ecopolis S.r.l.
- (2) Soc. Omnitech S.r.l.

LOTTO 7 – Nessuna offerta

APPURATO CHE

- in esito alla verifica della documentazione amministrazione tutti gli operatori economici partecipanti sono stati ammessi al proseguo delle operazioni di gara, giusta specifiche motivazioni di cui al verbale n. 1 del 11/06/24 a cui si fa espresso rinvio;

CONSIDERATO

- che in data 11/06/2024 (cfr. verbale n. 1) sono state altresì verificate le offerte economiche e redatte le seguenti graduatorie definitive:

LOTTO 1

I - Soc. Eco Service S.p.A,

LOTTO 3

I - Soc. LRS Trasporti S.r.l.

II - Soc. I.N.C.O. S.r.l.

III - Soc. Omnitech S.r.l.

IV - Soc. ADM S.r.l.

V - Soc. ECOCE S.r.l.

LOTTO 4



- I – Soc. Ecogest S.p.A.
- II - Soc. LRS Trasporti S.r.l.
- III - Soc. I.N.C.O. S.r.l.
- IV - Soc. Omnitech S.r.l.
- V - Soc. ADM S.r.l.
- VI - Soc. ECOCE S.r.l.
- VII – Soc. Will Share S.r.l.

LOTTO 5

- I - Soc. Eco Service S.p.A,

LOTTO 6

- I - Soc. Omnitech S.r.l.
- II - Soc. Ecopolis S.r.l.

VISTE

- le spiegazioni all'offerta richieste ai sensi dell'art. 110, D.Lgs. 36/23 nel lotto 3 alla Soc. LRS Trasporti S.r.l. e nel lotto 4 alla Soc. LRS Trasporti e alla Soc. Ecogest;

CONFERMATE le rispettive posizioni di primo graduato sia nel lotto 3 sia nel lotto 4 giusta motivazione di cui al verbale n. 2 del 2/07/2024, dando corso alla proposta di aggiudicazione nei confronti degli operatori economici interessati;

VISTI i relativi verbali di gara e consapevole delle relative congruità, in termini sostanziali e valutate altresì le componenti dell'offerta aggiudicataria per ciascun lotto;

VALUTATO il prospettato costo della manodopera, quale congruo e rispettoso dei parametri di legge per come indicato dagli operatori economici primi graduati;

CONSIDERATO che tutte le prerogative di legge sono sussistenti e che la ragione di idoneità e convenienza (art. 108, comma 10, D.Lgs. 36/23) può ravvisarsi nelle offerte individuate quale aggiudicatarie dei Lotti 1, 3, 4 e 5;

- che le proposte di aggiudicazione di cui ai verbali di gara n. 1 del 11/06/2024 e n. 2 del 2/07/2024 possono ritenersi legittime e conformi all'interesse pubblico (*ex art. 17, comma 5, secondo periodo, D.Lgs. 36/23*) laddove non si ravvisano (*medio tempore* e quindi dall'originaria indizione della gara) circostanze diverse desumibili dal verificarsi di sopravvenienze, di talché disporre l'aggiudicazione dei Lotti 1 e 5 in favore della Soc. Eco Service, del Lotto 3 in favore della Soc. LRS Trasporti S.r.l. e del Lotto 4 in favore della Soc. Ecogest;

DATO ATTO

- che i requisiti di ordine generale nonché quelli di ordine speciale sono stati tutti comprovati, nessuno escluso, come da fascicolazione agli atti dell'Ente;

VISTO l'art. 17 del D.lgs. 36/2023 il quale prevede che l'organo competente a disporre l'aggiudicazione



esamini la proposta e, se ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, disponga l'aggiudicazione che è immediatamente efficace;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte dal RUP appaiono conformi a quanto previsto dalla predetta normativa e a quanto prescritto negli atti di gara;

PRESO ATTO

- che ciascun assegnatario della commessa dovrà produrre, quale documentazione utile alla sottoscrizione del contratto la garanzia definitiva di cui all'art. 117, del D.Lgs. 36/23;

- che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187.

VISTO il D.Lgs. 36/23.

DETERMINA

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto

1. di approvare i verbali di gara dal n. 1 al n. 3 e disporre quanto segue:

- aggiudicare il LOTTO 1 della procedura di affidamento del servizio di noleggio "Full service" dei mezzi funzionali al servizio di raccolta rifiuti per la durata di diciotto mesi - CIG B1905F810C in favore della Soc. Società Eco Service S.p.A., con sede in Via Giuseppe Gioacchino Belli n. 27 – 00193 Roma a fronte di un ribasso del 2,3%;
- dichiarare il LOTTO 2 – CIG B1905F91DF "deserto" non essendo pervenuta alcuna offerta;
- aggiudicare il LOTTO 3 della procedura di affidamento del servizio di noleggio "Full service" dei mezzi funzionali al servizio di raccolta rifiuti per la durata di diciotto mesi - CIG B1905FA2B2 in favore della Soc. LRS Trasporti S.r.l. con sede in Mugnano di Napoli (Na), in Via B. Buozzi n. 19 – C.F. 04894030636 – P.IVA 01371031210, a fronte di un corrispettivo di un ribasso del 20,88%;
- aggiudicare il LOTTO 4 della procedura di affidamento del servizio di noleggio "Full service" dei mezzi funzionali al servizio di raccolta rifiuti per la durata di diciotto mesi - CIG B1905FB385 in favore della Soc. Ecogest con sede in Via del Torchio n. 6/8 – Milano (Mi) a fronte di un ribasso del 21,50%;
- aggiudicare il LOTTO 5 della procedura di affidamento del servizio di noleggio "Full service" dei mezzi funzionali al servizio di raccolta rifiuti per la durata di diciotto mesi - CIG B1905FC458 in favore della Soc. Società Eco Service S.p.A., con sede in Via Giuseppe Gioacchino Belli n. 27 – 00193 Roma a fronte di un ribasso del 2,3%;
- dare atto che per quanto concerne il LOTTO 6 sono ancora in corso le verifiche di sussistenza dei requisiti di ammissione ed esecuzione;
- dichiarare il LOTTO 7 – CIG B1905FE5FE "deserto" non essendo pervenuta alcuna offerta;

2. di procedere con l'inoltro delle comunicazioni, ex art. 90, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 36/23;




3. di dare corso alla stipula dei relativi nei termini di legge;
4. di dare atto che il presente affidamento è immediatamente efficace, essendosi concluse positivamente le verifiche sul possesso dei requisiti in capo a ciascun offerente, fermo restando quanto precisato in premessa;
5. di precisare che gli atti e i documenti di gara sono disponibili presso l'Ufficio protocollo di direzione;
6. di dare mandato agli uffici circa l'adempimento degli oneri pubblicitari confacenti al caso di specie.

CIVITA' VECCHIA LI 16/09/2024

Il Responsabile Unico del Progetto



Il Presidente



CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.R.L.

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO "FULL SERVICE" DEI MEZZI FUNZIONALI AL SERVIZIO DI RACCOLTA DI RIFIUTI

VERBALE DI GARA N. 3 DEL 2 / 08 / 2024

ESITO VERIFICA MEZZI PROPOSTI DALLA SOC. OMNITECH S.R.L. NEL LOTTO 6 ED ESCLUSIONE DELLA STESSA DALLA PROCEDURA DI GARA, REDAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA, PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO 6 NEI CONFRONTI DELLA SOC. ECOPOLIS E ADEMPIMENTI CONNESSI E CONSEGUENTI,

- SEDUTA RISERVATA

L'anno 2024, il giorno due del mese di agosto alle ore 10.30, il Responsabile Unico del Progetto, dà seguito alle operazioni di gara.

Si dà atto che il Responsabile Unico del Progetto, in esito a ciascuna proposta di aggiudicazione, in uno alla verifica dei requisiti, ha dato avvio alle verifiche delle caratteristiche dei mezzi posti in ciascun lotto, anche al fine di appurarne la conformità ai requisiti minimi di cui al capitolato d'appalto. Con riferimento al Lotto 6 si riporta quanto segue.

Rif.:

- valutazione autoveicolo campione per controllo e visione specifiche funzionali – sopralluogo del 17.07.2024 presso municipalizzata di ASP S.p.a. di Ciampino
- Verbale della riunione del 23.07.2024 presso nostra sede a seguito di convocazione del 17.07.2024, con richiesta di chiarimento tecnico in merito alle "sospensioni autolivellanti pneumatiche"
- Vostro riscontro del 25.07.2024 alla richiesta di chiarimento tecnico in merito alle "sospensioni autolivellanti pneumatiche" – nostro protocollo n. 852 del 26.07.2024

Nel corso della riunione del 23 luglio scorso veniva richiesto: ... *"nelle more dell'eventualità della stipula del contratto, si invita l'intestato operatore economico a chiarire i termini di equivalenza, per consentire il corretto raggiungimento del "fine" dell'appalto, dell'inciso argomentativo di cui alla relazione tecnica descrittiva afferente alle "sospensioni anteriori idrauliche autolivellanti". In buona sostanza andrà chiarito che l'operata descrizione ottempera in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche richiesti nella legge di gara, in merito alle "sospensioni autolivellanti pneumatiche" (nel solco dell'Allegato II.5 al D.Lgs. 36/23)."*



Il riscontro a tale richiesta di chiarimento tecnico, trasmessa via pec del 25.07.2024 ore 18.46, ed assunto al nostro protocollo alla posizione n. 852 del 26.07.2024, riporta testualmente:

“La caratteristica tecnica funzionale e prestazionale è senza dubbio quella del livellamento in automatico, caratteristica fondamentale del sistema di sospensioni offerto. Tecnicamente il livellamento del mezzo viene garantito dalla presenza di due opportuni sensori montati in corrispondenza della parte superiore degli ammortizzatori anteriori in grado di rilevare in tempo reale l'assetto del veicolo e di correggerlo a seconda di una eventuale variazione del carico applicato. La correzione dell'assetto avviene in modo automatico intervenendo sugli ammortizzatori anteriori, variandone la corsa.

Riportiamo di seguito ad ulteriore comprova di quanto sopra esposto della documentazione esplicativa e fotografica del sistema di sospensioni offerto che pertanto risulta del tutto equivalente a quello richiesto nelle specifiche tecniche.

[...]

Con la speranza di essere riusciti a chiarire i termini dell'equivalenza per consentire il corretto raggiungimento del “fine” dell'appalto all'inciso argomentativo “sospensioni anteriori idrauliche autolivellanti”, cogliamo l'occasione per porgere i nostri cordiali saluti”.

In merito si esprimono le seguenti considerazioni:

1. Non è stato tecnicamente chiarito il funzionamento del dispositivo di sospensione autolivellante, né le logiche di funzionamento, i tempi di risposta, eventuali filtri su disturbo ad alta frequenza etc.
2. Non si fa alcuna menzione alla funzione di autolivellamento riferita alla distanza del telaio o di parti di esso dalla strada.
3. Viene descritta in maniera generica, attraverso sensori montati nella sommità degli elementi “ammortizzatori”, “in grado di rilevare in tempo reale l'assetto del veicolo e di correggerlo a seconda di una eventuale variazione del carico applicato” e non in funzione di parametri geometrici ovvero dinamici come dichiarato nella descrizione tecnica allegata all'offerta in fase di gara.
4. Non viene descritta la logica di gestione dei dati ed il funzionamento dell'eventuale centralina.
5. Non viene descritto il funzionamento dell'elemento “ammortizzatore”, dichiarato “a corsa variabile”.
6. Non viene descritto il funzionamento dei “sensori” di auto-livellamento (nella figura sotto in colore arancio). Se trattasi di sensori di pressione o altro.





Con il riscontro del 25.07.2024 non vengono chiariti i punti richiesti.

Relativamente a quanto già dichiarato in sede di presentazione dell'offerta nascono invero ulteriori dubbi (si riporta sotto uno stralcio integrale della descrizione tecnica della fornitura).

Infatti la modifica automatica di assetto in funzione della velocità e del carico, come dichiarato, non è stata chiarita.

Alla luce di quanto dichiarato dalla Soc. Omnitech in fase di gara e successivamente nella fase di chiarimento, gli autoveicoli proposti sarebbero dotati di un sistema di sospensione automatizzato non autolivellante, in grado di modificare l'assetto (alzare o abbassare l'avantreno della vettura) attraverso un comando remoto in cabina, utile per il superamento degli ostacoli o per rimuovere mucchi di foglie.

Non è stato mostrato, né con diagrammi né con grafici o funzioni, il funzionamento del sistema sospensione, (nel caso alcuni degli elementi siano soggetti a brevetto o altri diritti di proprietà industriale..)

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'f' followed by a loop.

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori idrauliche autolivellanti, per un maggiore comfort di guida. Tale sistema consente il corretto assetto in ogni condizione di funzionamento; oltre alla modalità automatica che gestisce la corretta altezza e la corretta risposta delle sospensioni anteriori a seconda dalla velocità e delle condizioni di carico, è possibile variare l'altezza dell'avantreno mediante un comodo comando elettroidraulico in cabina.

Grazie a tale possibilità è possibile aumentare la luce da terra del gruppo spazzole e del gruppo aspirante. Tale possibilità risulta particolarmente utile durante l'aspirazione di grandi cumuli di foglie, per salire e scendere da marciapiedi ed anche per eliminare eventuali ostruzioni in prossimità della bocca di aspirazione.

Figura 1 - dichiarazione resa nella descrizione tecnica della fornitura

L'inciso sulle sospensioni anteriori con molle a balestra, che in esito all'audizione del 23.07.2024 si riteneva ultroneo nelle more dei concordati chiarimenti richiesti, cit. ***“Sospensioni anteriori con molle a balestra versione Standard a flessibilità progressiva, integrate da due ammortizzatori idraulici sono sicuramente equivalenti e più affidabili della soluzione autolivellanti”***, alla luce delle inefficaci delucidazioni fornite dovrà essere ritenuto come ammissione di non rispondenza alle specifiche.

Occorre ribadire che la specifica tecnica richiesta nel CSA, relativa al sistema autolivellante delle sospensioni anteriori delle spazzatrici è un'esigenza che la stazione appaltante ha ritenuto imprescindibile proprio in funzione dello stato delle strade cittadine di Civitavecchia, caratterizzate da tratti in forte pendenza, dalla presenza di avvallamenti etc., già ampiamente verificato nel corso degli anni con autoveicoli di diversa tipologia, di precedenti forniture.



Si potrebbe altresì ritenere soddisfatta l'equivalenza con altro sistema, purché in grado di mantenere l'efficacia dell'aspirazione e dell'azione spazzolante delle spazzole rotanti, garantendone l'aderenza alla pavimentazione stradale, in tempo reale e in maniera automatica in ogni condizione di lavoro.

Non avendo ritenuto soddisfacenti le risposte fornite, che avrebbero dovuto chiarire i termini di equivalenza per il corretto raggiungimento del “fine” dell'appalto, questa Stazione Appaltante ha informato la Soc. Omnitech in data 2.08.24 (prot. PD0882 del 02/08/2024) che avrebbe proceduto secondo norma di legge con gli atti susseguenti.

Trattasi infatti di “*aliud pro alio*” rispetto alle specifiche tecniche ritenute dalla Stazione Appaltante parametro imprescindibile di idoneità funzionale alle effettive prestazioni rapportate alla specificità del territorio di riferimento.

Tanto per la quale, non rinvenendo nei mezzi proposti nel Lotto 6, le caratteristiche minime di cui capitolato d'appalto, la Soc. Omnitech è esclusa dalla procedura di gara, per inidoneità, per l'appunto delle “sospensioni autolivellanti pneumatiche”, la cui caratteristica tecnica è da ritenersi “minima” e, come tale, sottoposta alla penalità espulsiva della legge di gara [art. 2 del capitolato tecnico, pag. 5, sotto l'epigrafe “informazioni peculiari della fornitura”, per come richiamato nell'art. 2.1, lett. b) del disciplinare di gara], laddove, anche nella logica del “*quoad effectum*”, la garanzia di efficienza non è assicurata, donde il necessario rispetto della *par conditio* del principio del risultato (art. 1, D.Lgs. 36/23) non ostativo alla regola di legalità. Ciò in quanto le specifiche tecniche non “*vengono in pratica comunque soddisfatte*” (TAR Puglia, Le, 2 gennaio 2024, n. 2, che richiama Consiglio di Stato, Sez. III, 29 marzo 2018, n. 2013), cosicché la prevalenza in termini della prescrizione alla quale la S.A. ha ritenuto consapevolmente di autovincolarsi (Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 gennaio 2024, n. 813)

In esito alla suddetta esclusione, la graduatoria (Lotto 6) risulta essere la seguente:

I - Soc. Ecopolis S.r.l.


Si propone quindi l'aggiudicazione del Lotto 6 nei confronti della Soc. Ecopolis S.r.l. con sede in Via Giordania, n. 82 - 58100 Grosseto (Gr), P.IVA 01037180534.

La seduta riservata viene chiusa alle ore 11.30.

La garanzia di custodia della documentazione di gara è resa dalla piattaforma telematica che ne impedisce la modifica e/o integrazione.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Responsabile Unico del Progetto con funzioni di segretario verbalizzante



CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.R.L.

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO “FULL SERVICE” DEI MEZZI FUNZIONALI AL SERVIZIO DI RACCOLTA DI RIFIUTI

VERBALE DI GARA N. 2 DEL 2 / 07 / 2024

VERIFICA SPIEGAZIONI OFFERTE (LOTTI 3 E 4) E ADEMPIMENTI CONNESSI E CONSEGUENTI

- SEDUTA RISERVATA

L'anno 2024, il giorno due del mese di luglio alle ore 10.00, in modalità telematica con collegamento da remoto, dà avvio alle operazioni di gara il Responsabile Unico del Progetto, con il consulente incaricato del supporto giuridico – amministrativo.

Si rammenta che in esito all’apertura delle offerte economiche dei lotti 3 e 4 nonché dei ribassi proposti sono state richieste spiegazioni, ai sensi dell’art. 110, D.Lgs. 36/23, alla Soc. LRS Trasporti S.r.l. con riferimento al Lotto 3 e alle Società Ecogest S.p.A. e LRS Trasporti S.r.l. con riferimento al Lotto 4 in quanto le relative offerte superavano la soglia di anomalia.

LOTTO 3

La Soc. LRS Trasporti S.r.l. ha prodotto un file di tre pagine in cui dopo una breve premessa riassume in tabella le componenti dell’offerta distinte per ciascuno dei tre automezzi (Manodopera; Manutenzione; Automezzo, ossia ammortamento, costi assicurativi e tasse; Costo sicurezza); Costo totale dei veicoli; Costo di Gestione; Utile di Impresa.

LOTTO 4

La Soc. LRS Trasporti S.r.l. ha prodotto un file di tre pagine in cui dopo una breve premessa riassume in tabella le componenti dell’offerta distinte per ciascuno dei tre automezzi (Manodopera; Manutenzione; Automezzo, ossia ammortamento, costi assicurativi e tasse; Costo sicurezza); Costo totale dei veicoli; Costo di Gestione; Utile di Impresa.



La Società Ecogest S.p.A. ha prodotto un file di sei pagine. Le giustificazioni vengono fornite con le argomentazioni richieste suddivise per punti cui seguono schede tecnico – economiche di dettaglio specifiche per il lotto 4. Vengono dettagliati i seguenti punti: l'economia del processo di realizzazione dei servizi da prestare; le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per la prestazione dei servizi; originalità delle forniture e dei servizi offerti, aiuti statali di cui l'impresa beneficia con l'indicazione dell'entità degli aiuti e della loro incidenza sull'offerta e la dimostrazione che essi sono stati concessi legalmente.

Con riferimento a entrambi i lotti

Il RUP, preso atto di quanto prodotto dagli operatori economici soggetti a subprocedimento di anomalia dell'offerta, richiama i principi giurisprudenziali consolidatisi in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala (da ultimo riassunti nella statuizione del Consiglio di Stato sez. IV, 26/04/2024, n.3815), rilevando che:

- il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto: esso mira, infatti, a valutare la complessiva adeguatezza dell'offerta rispetto al fine da raggiungere (cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 22 marzo 2022, n. 2079; 24 novembre 2021, n. 7868);

- nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta ha natura globale e sintetica, costituendo espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, riservato alla Pubblica Amministrazione, che è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato della Commissione di gara che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (Cons. Stato, V, 20 dicembre 2018, n. 7178; sez. V, 27 dicembre 2017, n. 7251);

- il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dell'Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un'inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione (si veda ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1066, che richiama Adunanza Plenaria, 29 novembre 2012, n. 36 e sez. V, 28 ottobre 2019, n. 7391; III, 20 maggio 2020, n. 3207 che richiama Sezione V, 30 dicembre 2019, n. 8909);

- nell'ambito del contraddittorio che va assicurato nel sub-procedimento in questione, a fronte

dell'immodificabilità dell'offerta economica nel suo complesso, sono tuttavia modificabili le relative giustificazioni e, in particolare, sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (Cons. Stato, sez. III, 31 maggio 2022, n. 4406; V, 2 agosto 2021, n. 5644; id. 15 luglio 2021, n. 5334; Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1449; V, 8 gennaio 2019, n. 171);

- le singole voci di costo possono essere modificate per sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi o per originari comprovati errori di calcolo o per altre plausibili ragioni (Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1874; V, 26 giugno 2019, n. 4400; V, 10 ottobre 2017, n. 4680; V, 15 dicembre 2021, n. 8358);

- in sede di verifica di anomalia dell'offerta i valori indicati nelle relative tabelle ministeriali, pur se richiamate dall'art. 41 del Codice per determinare il costo del lavoro, sono utilizzabili dalla stazione appaltante come indici valutativi dell'adeguatezza economica dell'offerta privi di inderogabile vincolatività (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2019, n. 690; Cons. Stato, V, 2 agosto 2018, n. 4785; 7 maggio 2018, n. 2691; 25 ottobre 2017, n. 4912; 5 ottobre 2017, n. 4644; III, 18 settembre 2018, n. 5444; 14 maggio 2018, n. 2867); pertanto, non può essere dichiarato il carattere anomalo di un'offerta per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato indicato secondo valori in ipotesi inferiori rispetto a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, essendo per converso consentiti scostamenti dalle voci di costo ivi riassunte, spettando alla stazione appaltante valutare se si tratti di scostamenti talmente significativi e, comunque, del tutto ingiustificati, da poter compromettere la complessiva affidabilità dell'offerta e indurre ad un giudizio di anomalia della stessa (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 4 novembre 2020, n. 6791; sez. V, 3 dicembre 2020, n. 7652; Cons. di Stato, sez. V, 28 gennaio 2019, n. 690);

- le tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera espongono dati non inderogabili, assolvendo a una funzione di parametro di riferimento dal quale è possibile discostarsi, in sede di verifica, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa in ordine alle ragioni che giustificano lo scostamento (Cons. Stato, sez. V, 26 aprile 2018, n. 2540; 30 marzo 2017, n. 1465);

- un pur esiguo margine positivo impedisce di considerare antieconomica e dunque anomala l'offerta (Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2018, 6295 e giurisprudenza ivi richiamata); eventuali scostamenti tra i dati reali e quelli previsionali possono essere infatti coperti con il margine di utile previsto, tenendo conto che anche un utile modesto può comportare un vantaggio significativo per l'impresa derivante dall'esecuzione di un appalto pubblico (Cons. di Stato, sez. V, 24 gennaio 2020, n. 607).

Ne discende che per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata ed espressa *per relationem* alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti cui sono state richieste spiegazioni alle proprie offerte, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume valore giuridico che rende possibile il richiamo (TAR Trento, (Trentino-Alto Adige), Sez. I, 29 novembre 2021, n.189; TAR Puglia, Ba, Sez. I, 5 gennaio 2021, n. 28; CGA Regione Sicilia, 12 gennaio 2022, n. 32);

Gli operatori economici interessati dal subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta riportano - quindi - un'elencazione analitica dei costi che, esaminati e rapportati alle voci di cui al capitolato di appalto, giustificano le relative offerte economiche.

Si ritiene quindi con riferimento al **LOTTO 3** che le spiegazioni all'offerta presentate dalla Soc. LRS Trasporti S.r.l. risultano essere esaustive e sufficienti e consentono di effettuare una valutazione in termini di congruità nonché di escludere le ipotesi dettagliate al comma 5 dell'art. 110, D.Lgs. 36/23, comportando che la relativa offerta possa essere ritenuta assolutamente attendibile nelle relative complessive valutazioni, anche a fronte di un utile meritevole di apprezzamento *in bonis* (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2022, n.8330; Sez. V, 8 maggio 2020, n. 2900; TAR Lombardia, Mi, Sez. IV, 30 settembre 2020, n. 2044).

In buona sostanza l'attendibilità è data anche dalla dovizia di particolari con la quale l'operatore economico primo graduato esplicita tutte le sfaccettature dell'offerta nessuna esclusa.

Del ché, viene confermata la graduatoria:

I - Soc. LRS Trasporti S.r.l.

II - Soc. I.N.C.O. S.r.l.

III - Soc. Omnitech S.r.l.

IV - Soc. ADM S.r.l.

V - Soc. ECOCE S.r.l.



La posizione di prima graduata della Soc. LRS Trasporti, viene confermata e si può dare corso alla proposta di aggiudicazione in suo favore, *ex art. 17, comma 5, D.Lgs. 36/23*, in uno al presente atto, per come esonerato dall'assise pubblica (*ex multis*, TAR Lazio, Rm, Sez. III, 1 dicembre 2014, n.12059; Consiglio di Stato, Sez. III, 11 giugno 2013, n. 3228).

Si ritiene inoltre con riferimento al **LOTTO 4** che le spiegazioni all'offerta presentate dalle Soc. LRS Trasporti S.r.l. ed Ecogest S.p.A. risultano essere esaustive e sufficienti e consentono di effettuare una valutazione in termini di congruità nonché di escludere le ipotesi dettagliate al comma 5 dell'art. 110, D.Lgs. 36/23, comportando che le relative offerte possano essere ritenute assolutamente attendibili nelle relative complessive valutazioni, anche a fronte di un utile meritevole di apprezzamento *in bonis* (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2022, n.8330; Sez. V, 8 maggio 2020, n. 2900; TAR Lombardia, Mi, Sez. IV, 30 settembre 2020, n. 2044).

In buona sostanza l'attendibilità è data anche dalla dovizia di particolari con la quale ciascun operatore economico esplicita tutte le sfaccettature dell'offerta nessuna esclusa.

Del ché, viene confermata la graduatoria:

I – Soc. Ecogest S.p.A.

II - Soc. LRS Trasporti S.r.l.

III - Soc. I.N.C.O. S.r.l.

IV - Soc. Omnitech S.r.l.

V - Soc. ADM S.r.l.

VI - Soc. ECOCE S.r.l.

VII – Soc. Will Share S.r.l.

La posizione di prima graduata della Soc. Ecogest S.p.A., viene confermata e si può dare corso alla proposta di aggiudicazione in suo favore, *ex art. 17, comma 5, D.Lgs. 36/23*, in uno al presente atto, per come esonerato dall'assise pubblica (*ex multis*, TAR Lazio, Rm, Sez. III, 1 dicembre 2014, n.12059; Consiglio di Stato, Sez. III, 11 giugno 2013, n. 3228).


La seduta riservata viene chiusa alle ore 11.42



La garanzia di custodia della documentazione di gara è resa dalla piattaforma telematica che ne impedisce la modifica e/o integrazione.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Responsabile Unico del Progetto con funzioni di segretario verbalizzante



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO "FULL SERVICE" DEI MEZZI FUNZIONALI AL SERVIZIO DI RACCOLTA DI RIFIUTI

VERBALE DI GARA N. 1 DEL 11 / 06 / 2024

VERIFICA RICEZIONE OFFERTE TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA, APERTURA PLICHI VIRTUALI, VERIFICA E VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, APERTURA OFFERTE ECONOMICHE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA

L'anno 2024, il giorno undici del mese di giugno alle ore 9:30, in modalità telematica con collegamento da remoto, dà avvio alle operazioni di gara il Responsabile Unico del Progetto, con il consulente incaricato del supporto giuridico – amministrativo.

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica.

Il R.U.P., collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali, procede all'apertura delle offerte pervenute in ciascun lotto ed attesta l'insussistenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse in relazione alle offerte pervenute in ciascun lotto con relativa conferma di accettazione dell'incarico, ex art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023.

I chiarimenti ritualmente pubblicati vengono introitati al seggio di gara per dare agio di completezza alla *lex specialis*.

Si procede all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la "documentazione amministrativa" di ogni singolo concorrente.

Si stende quindi il relativo verbale nella consapevolezza che la perspicua illibatezza documentale in piattaforma fa sì che possa prescindersi da accurate indicazioni tabulari.

LOTTO 1

(1)

Si procede con l'apertura dell'offerta presentata dalla **ECO SERVICE S.P.A.**



Si dà corso alla verifica della documentazione amministrativa.

L'operatore economico rende 16 file.

Rileva la documentazione di avvalimento con riferimento al requisito di cui all'art. 6.2, lett. a) del disciplinare di gara.

La documentazione è completa e regolare.

L'operatore economico è ammesso al proseguo delle operazioni di gara.

Si procede con l'apertura dell'offerta economica:

Eco Service offre un ribasso del 2,3% e specifica i costi di cui all'art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/23.

Viene quindi proposta l'aggiudicazione del Lotto 1 nei confronti della Società Eco Service S.p.A., con sede in Via Giuseppe Gioacchino Belli n. 27 - 00193 Roma.

LOTTO 2

Non ha partecipato alcun operatore economico: il lotto è "deserto".

LOTTO 3

(1)

Si procede con l'apertura dell'offerta presentata dalla **SOCIETÀ LRS TRASPORTI S.R.L.**

Si dà corso alla verifica della documentazione amministrativa.

L'operatore economico rende 6 file.

La documentazione è completa e regolare.

L'operatore economico è ammesso al proseguo delle operazioni di gara.

(2)

Si procede con l'apertura dell'offerta presentata dalla **SOCIETÀ OMNITECH S.R.L.**

Si dà corso alla verifica della documentazione amministrativa.

L'operatore economico rende 8 file.

La documentazione è completa e regolare.

L'operatore economico è ammesso al proseguo delle operazioni di gara.

(3)

Si procede con l'apertura dell'offerta presentata dalla **SOCIETÀ ADM S.R.L.**

Si dà corso alla verifica della documentazione amministrativa.

L'operatore economico rende 10 file.

La documentazione è completa e regolare.

L'operatore economico è ammesso al proseguo delle operazioni di gara.

(4)

Si procede con l'apertura dell'offerta presentata dalla SOCIETÀ I.N.C.O. S.R.L.

Si dà corso alla verifica della documentazione amministrativa.

L'operatore economico rende 14 file.

La documentazione è completa e regolare.

L'operatore economico è ammesso al proseguo delle operazioni di gara.

(5)

Si procede con l'apertura dell'offerta presentata dalla SOCIETÀ ECOCE S.R.L.

Si dà corso alla verifica della documentazione amministrativa.

L'operatore economico rende 14 file.

La documentazione è completa e regolare.

L'operatore economico è ammesso al proseguo delle operazioni di gara.

Si procede con l'apertura delle offerte economiche:

- (1) Soc. LRS Trasporti S.r.l.: offre un ribasso del 20,88% e specifica i costi di cui all'art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/23;
- (2) Soc. Omnitech S.r.l.: offre un ribasso del 16% e specifica i costi di cui all'art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/23;
- (3) Soc. ADM S.r.l.: offre un ribasso del 15,80% e specifica i costi di cui all'art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/23;
- (4) Soc. I.N.C.O. S.r.l.: offre un ribasso del 18,68% e specifica i costi di cui all'art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/23;
- (5) Soc. ECOCE S.r.l.: offre un ribasso del 9,09% e specifica i costi di cui all'art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/23.

La graduatoria risulta essere la seguente:

I - Soc. LRS Trasporti S.r.l.

II - Soc. I.N.C.O. S.r.l.

III - Soc. Omnitech S.r.l.



IV - Soc. ADM S.r.l.

V - Soc. ECOCE S.r.l.

In applicazione della formula prescelta per il calcolo dell'anomalia (Metodo A) la soglia è individuata nel 20,192%. Si procederà ad inoltrare la richiesta di spiegazioni ai sensi dell'art. 110, D.Lgs. 36/23 alla Soc. LRS Trasporti S.r.l.

LOTTO 4

(1)

Si procede con l'apertura dell'offerta presentata dalla **SOCIETÀ LRS TRASPORTI S.R.L.**

Si dà corso alla verifica della documentazione amministrativa.

L'operatore economico rende 6 file.

La documentazione è completa e regolare.

L'operatore economico è ammesso al proseguo delle operazioni di gara.

(2)

Si procede con l'apertura dell'offerta presentata dalla **SOCIETÀ ECOGEST S.P.A.**

Si dà corso alla verifica della documentazione amministrativa.

L'operatore economico rende 7 file.

La documentazione è completa e regolare.

L'operatore economico è ammesso al proseguo delle operazioni di gara.

(3)

Si procede con l'apertura dell'offerta presentata dalla **SOCIETÀ OMNITECH S.R.L.**

Si dà corso alla verifica della documentazione amministrativa.

L'operatore economico rende 8 file.

La documentazione è completa e regolare.

L'operatore economico è ammesso al proseguo delle operazioni di gara.

(4)

Si procede con l'apertura dell'offerta presentata dalla **SOCIETÀ ADM S.R.L.**

Si dà corso alla verifica della documentazione amministrativa.

L'operatore economico rende 10 file.

La documentazione è completa e regolare.

L'operatore economico è ammesso al proseguo delle operazioni di gara.

(5)

Si procede con l'apertura dell'offerta presentata dalla SOCIETÀ I.N.C.O. S.R.L.

Si dà corso alla verifica della documentazione amministrativa.

L'operatore economico rende 14 file.

La documentazione è completa e regolare.

L'operatore economico è ammesso al proseguo delle operazioni di gara.

(6)

Si procede con l'apertura dell'offerta presentata dalla SOCIETÀ WILL SHARE S.R.L.

Si dà corso alla verifica della documentazione amministrativa.

L'operatore economico rende 9 file.

La documentazione è completa e regolare.

L'operatore economico è ammesso al proseguo delle operazioni di gara.

(7)

Si procede con l'apertura dell'offerta presentata dalla SOCIETÀ ECOCE S.R.L.

Si dà corso alla verifica della documentazione amministrativa.

L'operatore economico rende 14 file.

La documentazione è completa e regolare.

L'operatore economico è ammesso al proseguo delle operazioni di gara.

Si procede con l'apertura delle offerte economiche:

- (1) Soc. LRS Trasporti S.r.l.: offre un ribasso del 20,88% e specifica i costi di cui all'art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/23;
- (2) Soc. Ecogest S.p.A.: offre un ribasso del 21,50% e specifica i costi di cui all'art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/23;
- (3) Soc. Omnitech S.r.l.: offre un ribasso del 16% e specifica i costi di cui all'art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/23;
- (4) Soc. ADM S.r.l.: offre un ribasso del 15,80% e specifica i costi di cui all'art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/23;
- (5) Soc. I.N.C.O. S.r.l.: offre un ribasso del 18,68% e specifica i costi di cui all'art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/23;



- (6) Soc. Will Share S.r.l.: offre un ribasso del 6,95% e specifica i costi di cui all'art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/23;
- (7) Soc. ECOCE S.r.l.: offre un ribasso del 9,09% e specifica i costi di cui all'art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/23.

La graduatoria risulta essere la seguente:

- I – Soc. Ecogest S.p.A.
- II - Soc. LRS Trasporti S.r.l.
- III - Soc. I.N.C.O. S.r.l.
- IV - Soc. Omnitech S.r.l.
- V - Soc. ADM S.r.l.
- VI - Soc. ECOCE S.r.l.
- VII – Soc. Will Share S.r.l.

In applicazione della formula prescelta per il calcolo dell'anomalia (Metodo A) la soglia è individuata nel 19,78%. Si procederà ad inoltrare la richiesta di spiegazioni ai sensi dell'art. 110, D.Lgs. 36/23 alle Società Ecogest S.p.A. e LRS Trasporti S.r.l.

LOTTO 5

(I)

Si procede con l'apertura dell'offerta presentata dalla **ECO SERVICE S.P.A.**

Si dà corso alla verifica della documentazione amministrativa.

L'operatore economico rende 10 file.

Rileva la documentazione di avvalimento con riferimento al requisito di cui all'art. 6.2, lett. a) del disciplinare di gara.

La documentazione è completa e regolare.

L'operatore economico è ammesso al proseguo delle operazioni di gara.

Si procede con l'apertura dell'offerta economica:

Eco Service offre un ribasso del 2,3% e specifica i costi di cui all'art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/23.

Viene quindi proposta l'aggiudicazione del Lotto 5 nei confronti della Società Eco Service S.p.A., con sede in Via Giuseppe Gioacchino Belli n. 27 – 00193 Roma.

LOTTO 6

(1)

Si procede con l'apertura dell'offerta presentata dalla Soc. ECOPOLIS S.r.l.

Si dà corso alla verifica della documentazione amministrativa.

L'operatore economico rende 13 file.

La documentazione è completa e regolare.

L'operatore economico è ammesso al proseguo delle operazioni di gara.

(2)

Si procede con l'apertura dell'offerta presentata dalla SOCIETÀ OMNITECH S.R.L.

Si dà corso alla verifica della documentazione amministrativa.

L'operatore economico rende 8 file.

La documentazione è completa e regolare.

L'operatore economico è ammesso al proseguo delle operazioni di gara.

Si procede con l'apertura delle offerte economiche:

(1) Soc. Ecopolis S.r.l.: offre un ribasso del 8,11% e specifica i costi di cui all'art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/23;

(2) Soc. Omnitech S.r.l.: offre un ribasso del 16% e specifica i costi di cui all'art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/23.

La graduatoria risulta essere la seguente:

I – Soc. Omnitech S.r.l.

II - Soc. Ecopolis S.r.l.

Viene quindi proposta l'aggiudicazione del Lotto 6 nei confronti della Società Omnitech S.r.l., con sede in Strada Provinciale 231, km 1 + 200 70025 Modugno (Ba).

LOTTO 7

Non ha partecipato alcun operatore economico: il lotto è "deserto".


La seduta pubblica viene chiusa alle ore 10.45.

La garanzia di custodia della documentazione di gara è resa dalla piattaforma telematica che ne impedisce la modifica e o integrazione.



Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Responsabile Unico del Progetto con funzioni di segretario verbalizzante

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Antonio' followed by a surname.

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO “FULL SERVICE” DEI MEZZI FUNZIONALI AL SERVIZIO DI RACCOLTA DI RIFIUTI

VERBALE DI GARA N. 2 DEL 2 / 07 / 2024

VERIFICA SPIEGAZIONI OFFERTE (LOTTI 3 E 4) E ADEMPIMENTI CONNESSI E CONSEGUENTI

- SEDUTA RISERVATA

L'anno 2024, il giorno due del mese di luglio alle ore 10.00, in modalità telematica con collegamento da remoto, dà avvio alle operazioni di gara il Responsabile Unico del Progetto, con il consulente incaricato del supporto giuridico amministrativo.

Si rammenta che in esito all’apertura delle offerte economiche dei lotti 3 e 4 nonché dei ribassi proposti sono state richieste spiegazioni, ai sensi dell'art. 110, D.Lgs. 36/23, alla Soc. LRS Trasporti S.r.l. con riferimento al Lotto 3 e alle Società Ecogest S.p.A. e LRS Trasporti S.r.l. con riferimento al Lotto 4 in quanto le relative offerte superavano la soglia di anomalia.

LOTTO 3

La Soc. LRS Trasporti S.r.l. ha prodotto un file di tre pagine in cui dopo una breve premessa riassume in tabella le componenti dell'offerta distinte per ciascuno dei tre automezzi (Manodopera; Manutenzione; Automezzo, ossia ammortamento, costi assicurativi e tasse; Costo sicurezza); Costo totale dei veicoli; Costo di Gestione; Utile di Impresa.

LOTTO 4

La Soc. LRS Trasporti S.r.l. ha prodotto un file di tre pagine in cui dopo una breve premessa riassume in tabella le componenti dell'offerta distinte per ciascuno dei tre automezzi (Manodopera; Manutenzione; Automezzo, ossia ammortamento, costi assicurativi e tasse; Costo sicurezza); Costo totale dei veicoli; Costo di Gestione; Utile di Impresa.



La Società Ecogest S.p.A. ha prodotto un file di sei pagine. Le giustificazioni vengono fornite con le argomentazioni richieste suddivise per punti cui seguono schede tecnico – economiche di dettaglio specifiche per il lotto 4. Vengono dettagliati i seguenti punti: l'economia del processo di realizzazione dei servizi da prestare; le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per la prestazione dei servizi; originalità delle forniture e dei servizi offerti, aiuti statali di cui l'impresa beneficia con l'indicazione dell'entità degli aiuti e della loro incidenza sull'offerta e la dimostrazione che essi sono stati concessi legalmente.

Con riferimento a entrambi i lotti

Il RUP, preso atto di quanto prodotto dagli operatori economici soggetti a subprocedimento di anomalia dell'offerta, richiama i principi giurisprudenziali consolidatisi in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala (da ultimo riassunti nella statuizione del Consiglio di Stato sez. IV, 26/04/2024, n.3815), rilevando che:

- *il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto: esso mira, infatti, a valutare la complessiva adeguatezza dell'offerta rispetto al fine da raggiungere (cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 22 marzo 2022, n. 2079; 24 novembre 2021, n. 7868);*
- *nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta ha natura globale e sintetica, costituendo espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, riservato alla Pubblica Amministrazione, che è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato della Commissione di gara che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (Cons. Stato, V, 20 dicembre 2018, n. 7178; sez. V, 27 dicembre 2017, n. 7251);*
- *il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dell'Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un'inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione (si veda ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1066, che richiama Adunanza Plenaria, 29 novembre 2012, n. 36 e sez. V, 28 ottobre 2019, n. 7391; III, 20 maggio 2020, n. 3207 che richiama Sezione V, 30 dicembre 2019, n. 8909);*
- *nell'ambito del contraddittorio che va assicurato nel sub-procedimento in questione, a fronte*

dell'immodificabilità dell'offerta economica nel suo complesso, sono tuttavia modificabili le relative giustificazioni e, in particolare, sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (Cons. Stato, sez. III, 31 maggio 2022, n. 4406; V, 2 agosto 2021, n. 5644; id. 15 luglio 2021, n. 5334; Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1449; V, 8 gennaio 2019, n. 171);

- le singole voci di costo possono essere modificate per sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi o per originari comprovati errori di calcolo o per altre plausibili ragioni (Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1874; V, 26 giugno 2019, n. 4400; V, 10 ottobre 2017, n. 4680; V, 15 dicembre 2021, n. 8358);

- in sede di verifica di anomalia dell'offerta i valori indicati nelle relative tabelle ministeriali, pur se richiamate dall'art. 41 del Codice per determinare il costo del lavoro, sono utilizzabili dalla stazione appaltante come indici valutativi dell'adeguatezza economica dell'offerta privi di inderogabile vincolatività (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2019, n. 690; Cons. Stato, V, 2 agosto 2018, n. 4785; 7 maggio 2018, n. 2691; 25 ottobre 2017, n. 4912; 5 ottobre 2017, n. 4644; III, 18 settembre 2018, n. 5444; 14 maggio 2018, n. 2867); pertanto, non può essere dichiarato il carattere anomalo di un'offerta per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato indicato secondo valori in ipotesi inferiori rispetto a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, essendo per converso consentiti scostamenti dalle voci di costo ivi riassunte, spettando alla stazione appaltante valutare se si tratti di scostamenti talmente significativi e, comunque, del tutto ingiustificati, da poter compromettere la complessiva affidabilità dell'offerta e indurre ad un giudizio di anomalia della stessa (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 4 novembre 2020, n. 6791; sez. V, 3 dicembre 2020, n. 7652; Cons. di Stato, sez. V, 28 gennaio 2019, n. 690);

- le tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera espongono dati non inderogabili, assolvendo a una funzione di parametro di riferimento dal quale è possibile discostarsi, in sede di verifica, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa in ordine alle ragioni che giustificano lo scostamento (Cons. Stato, sez. V, 26 aprile 2018, n. 2540; 30 marzo 2017, n. 1465);

- un pur esiguo margine positivo impedisce di considerare antieconomica e dunque anomala l'offerta (Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2018, 6295 e giurisprudenza ivi richiamata); eventuali scostamenti tra i dati reali e quelli previsionali possono essere infatti coperti con il margine di utile previsto, tenendo conto che anche un utile modesto può comportare un vantaggio significativo per l'impresa derivante dall'esecuzione di un appalto pubblico (Cons. di Stato, sez. V, 24 gennaio 2020, n. 607).

Ne discende che per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata ed espressa *per relationem* alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti cui sono state richieste spiegazioni alle proprie offerte, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume valore giuridico che rende possibile il richiamo (TAR Trento, (Trentino-Alto Adige), Sez. I, 29 novembre 2021, n.189; TAR Puglia, Ba, Sez. I, 5 gennaio 2021, n. 28; CGA Regione Sicilia, 12 gennaio 2022, n. 32);

Gli operatori economici interessati dal subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta riportano - quindi - un'elencazione analitica dei costi che, esaminati e rapportati alle voci di cui al capitolato di appalto, giustificano le relative offerte economiche.

Si ritiene quindi con riferimento al **LOTTO 3** che le spiegazioni all'offerta presentate dalla Soc. LRS Trasporti S.r.l. risultano essere esaustive e sufficienti e consentono di effettuare una valutazione in termini di congruità nonché di escludere le ipotesi dettagliate al comma 5 dell'art. 110, D.Lgs. 36/23, comportando che la relativa offerta possa essere ritenuta assolutamente attendibile nelle relative complessive valutazioni, anche a fronte di un utile meritevole di apprezzamento *in bonis* (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2022, n.8330; Sez. V, 8 maggio 2020, n. 2900; TAR Lombardia, Mi, Sez. IV, 30 settembre 2020, n. 2044).

In buona sostanza l'attendibilità è data anche dalla dovizia di particolari con la quale l'operatore economico primo graduato esplicita tutte le sfaccettature dell'offerta nessuna esclusa.

Del ché, viene confermata la graduatoria:

I - Soc. LRS Trasporti S.r.l.

II - Soc. I.N.C.O. S.r.l.

III - Soc. Omnitech S.r.l.

IV - Soc. ADM S.r.l.

V - Soc. ECOCE S.r.l.

La posizione di prima graduata della Soc. LRS Trasporti, viene confermata e si può dare corso alla proposta di aggiudicazione in suo favore, *ex art. 17, comma 5, D.Lgs. 36/23*, in uno al presente atto, per come esonerato dall'assise pubblica (*ex multis*, TAR Lazio, Rm, Sez. III, 1 dicembre 2014, n.12059; Consiglio di Stato, Sez. III, 11 giugno 2013, n. 3228).

Si ritiene inoltre con riferimento al **LOTTO 4** che le spiegazioni all'offerta presentate dalle Soc. LRS Trasporti S.r.l. ed Ecogest S.p.A. risultano essere esaustive e sufficienti e consentono di effettuare una valutazione in termini di congruità nonché di escludere le ipotesi dettagliate al comma 5 dell'art. 110, D.Lgs. 36/23, comportando che le relative offerte possano essere ritenute assolutamente attendibili nelle relative complessive valutazioni, anche a fronte di un utile meritevole di apprezzamento *in bonis* (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2022, n.8330; Sez. V, 8 maggio 2020, n. 2900; TAR Lombardia, Mi, Sez. IV, 30 settembre 2020, n. 2044).

In buona sostanza l'attendibilità è data anche dalla dovizia di particolari con la quale ciascun operatore economico esplicita tutte le sfaccettature dell'offerta nessuna esclusa.

Del ché, viene confermata la graduatoria:

I - Soc. Ecogest S.p.A.

II - Soc. LRS Trasporti S.r.l.

III - Soc. I.N.C.O. S.r.l.

IV - Soc. Omnitech S.r.l.

V - Soc. ADM S.r.l.

VI - Soc. ECOCE S.r.l.

VII - Soc. Will Share S.r.l.

La posizione di prima graduata della Soc. Ecogest S.p.A., viene confermata e si può dare corso alla proposta di aggiudicazione in suo favore, *ex art. 17, comma 5, D.Lgs. 36/23*, in uno al presente atto, per come esonerato dall'assise pubblica (*ex multis*, TAR Lazio, Rm, Sez. III, 1 dicembre 2014, n.12059; Consiglio di Stato, Sez. III, 11 giugno 2013, n. 3228).


La seduta riservata viene chiusa alle ore 11.42



La garanzia di custodia della documentazione di gara è resa dalla piattaforma telematica che ne impedisce la modifica e/o integrazione.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Responsabile Unico del Progetto con funzioni di segretario verbalizzante

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'P. Olivero'.